COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

relativa all'aiuto di stato previsto dall'Italia (Provincia autonoma di Trento) nel settore dei trasporti

[notificata con il numero C(2005) 5315]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a dette disposizioni [1],

considerando quanto segue:

1. **PROCEDIMENTO**

(1) Con lettera del 27 novembre 2001, protocollata dal Segretariato generale il 3 dicembre 2001, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le disposizioni speciali per il settore dei trasporti adottate in virtù della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 13 dicembre 1999 (in prosieguo legge provinciale n. 6/99. La notifica è stata protocollata dal Segretariato generale della Commissione europea con il n. N 833/01.

(2) Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera D(02) 1665 del 1º febbraio 2002, alla quale è stata data risposta con lettera registrata il 5 aprile 2002. L'11 marzo 2002 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Commissione e della Provincia autonoma di Trento. Il 12 aprile 2002 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera con cui richiedeva ulteriori informazioni. La risposta a tale richiesta è pervenuta con lettera del 17 maggio 2002, protocollata il 28 maggio 2002 con il numero SG A/5459. Il 30 maggio 2002 si è svolta una seconda riunione fra i rappresentanti della Commissione e della Provincia autonoma di Trento.

(3) Il 24 luglio 2002 la Commissione ha adottato una decisione favorevole [2] in merito alla maggior parte delle misure contemplate dalla legge provinciale n. 6/99 «Disposizioni speciali per il settore dei trasporti» [3] intese a incoraggiare il trasferimento del traffico merci dalla strada a modi di trasporto alternativi. Tuttavia, è stato avviato un procedimento di indagine in merito a una delle misure contemplate dal piano, vale a dire l'aiuto agli investimenti per carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato, registrato con il riferimento C 52/02.

(4) La decisione del 24 luglio 2002 di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [4]. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(5) Con lettera del 4 settembre 2002 l'Italia ha presentato le proprie osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

(6) Il 7 febbraio 2003 le autorità italiane hanno notificato un nuovo piano di aiuti per promuovere il trasporto combinato nella Provincia autonoma di Trento, denominato «Regime di aiuti a sostegno del trasporto combinato». Il piano di aiuti in oggetto è stato protocollato con il numero N 64/03 ed è stato approvato con decisione della Commissione del 1º ottobre 2003 [5].

(7) Ulteriori chiarimenti sono stati inviati dalla Provincia autonoma di Trento in data 8 aprile 2005 e successivamente anche dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, con lettera protocollata il 13 giugno 2005.

2. **DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO**

2.1. **Tipo di aiuto**

(8) Il regime di aiuto in merito al quale è stato avviato il procedimento di indagine riguardava l'aiuto agli investimenti per carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato; non sono state invece sollevate obiezioni in merito alle restanti misure contemplate dal piano generale, destinato a incoraggiare il trasferimento del traffico merci dalla strada a modi di trasporto alternativi.

[1] GU C 242 dell'8.10.2002, pag. 8.
[2] Vedi nota 1.
[3] Aiuto di Stato N 833/01 — Italia (Provincia autonoma di Trento) — Legge provinciale n. 6/99 «Disposizioni speciali per il settore dei trasporti».
[4] Vedi nota 1.
[5] GU C 284 del 27.11.2003, pag. 2.

(9) Il piano di aiuti generale è finalizzato a ridurre l'impatto ambientale dell'autotrasporto, favorendo l'acquisto di mezzi di trasporto dotati di tecnologie che riducano l'inquinamento ambientale e rispettino norme ambientali più rigorose di quelle obbligatorie. Il piano eroga aiuti alle piccole e medie imprese, nonché a consorzi che operano nell'autotrasporto per conto di terzi, che svolgono attività di trasporto combinato o attività di trasporto ferroviario e attività connesse ai trasporti terrestri, purché comunque connesse al trasporto ferroviario combinato o al trasporto di merci o persone.

(10) La misura oggetto di indagine prevedeva aiuti fino a un massimo del 25 %, a favore delle piccole e medie imprese che operano nella Provincia autonoma di Trento, per l'acquisto di carri merci e materiale rotabile nuovo o rigenerato (articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della legge provinciale n. 6/99.

2.2. **Motivi dell'avvio del procedimento**

(11) La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e richiedere chiarimenti alle autorità italiane scaturisce da un esame preliminare del regime notificato.

(12) In particolare, la Commissione nutriva dei dubbi circa la compatibilità della misura in oggetto con l'articolo 4, paragrafo 2 e 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ([6]), che autorizza aiuti agli investimenti delle PMI in carri ferroviari, fino a un massimo del 15 %, a favore di delle piccole imprese e del 7,5 % a favore delle medie imprese.

(13) La Commissione dubitava che l'intensità dell'aiuto notificato (25 %) potesse essere compatibile con l'intensità massima dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001. Il procedimento di indagine è stato avviato soltanto a seguito dell'inosservanza delle soglie di cui a detto regolamento (CE) n. 70/2001.

(14) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

3. **OSSERVAZIONI DELL'ITALIA**

(15) Con lettera del 4 settembre 2004 le autorità italiane hanno comunicato, mediante la Rappresentanza permanente, l'intenzione di concedere un contributo massimo del 15 % alle piccole imprese e del 7,5 % alle medie imprese, in relazione ai costi per l'acquisto di carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato.

(16) Le autorità italiane avevano l'intenzione di cumulare l'aiuto in esame con il finanziamento del 25 % delle spese per *leasing*, ammortamento o nolo di carri ferroviari speciali ribassati, destinati ai servizi di trasporto combinato accompagnato per un periodo massimo di tre anni.

(17) Le imprese che beneficiano delle sovvenzioni avrebbero continuato a prendere a loro carico la parte delle spese non coperte dagli aiuti pubblici. La Provincia di Trento avrebbe chiesto ai beneficiari di provvedere affinché le tariffe da essi praticate fossero comunicate al pubblico e non discriminatorie, cioè identiche per tutti gli utenti e per tutte le tratte del percorso.

(18) Le autorità competenti hanno dichiarato che, vista la carenza di strutture intermodali, la Provincia di Trento intendeva finanziare tutte le iniziative imprenditoriali intese a mettere a disposizione carri ferroviari ultrabassi, evadendo le richieste in ordine cronologico e fino a esaurimento dei fondi di bilancio. Tuttavia, se il bilancio fosse stato insufficiente, la Provincia si riservava il diritto di pubblicare inviti a candidarsi per ottenere l'aiuto, dando la precedenza alle attività con la più alta frequenza giornaliera di trasbordi strada/ferrovia, su carri in partenza dai punti di trasbordo ubicati nella Provincia.

(19) Occorre tuttavia rilevare che quest'ultima misura non era inclusa nella notifica iniziale. L'8 aprile 2005 la Provincia autonoma di Trento ha comunque confermato che detta misura non era mai stata messa in atto e che non si intendeva più attuarla.

4. **VALUTAZIONE DELLA MISURA**

4.1. **Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE**

(20) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi da uno Stato membro che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri.

(21) In forza della proposta misura di aiuto, i beneficiari prescelti (le piccole e medie imprese che operano nella Provincia autonoma di Trento) riceverebbero contributi pubblici a fronte delle spese d'investimento effettuate in carri ferroviari e materiale rotabile, mentre altre imprese, italiane o di altri Stati membri dell'UE, pure attive in tale settore, non riceverebbero tali contributi. Di conseguenza, l'aiuto di cui trattasi rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari nei confronti di altre imprese operanti nel settore degli scambi intracomunitari.

(22) Ciò premesso, la Commissione ritiene che il regime notificato contenga elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, e che quindi sia, in linea di principio, vietato.

([6]) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

4.2. **Valutazione della compatibilità della misura di aiuto**

(23) Dopo l'avvio del procedimento di indagine, le autorità italiane hanno concordato di ridurre l'intensità dell'aiuto previsto per l'acquisto di carri ferroviari e materiale rotabile nuovo e rigenerato dal 25 % al 15 % per le piccole imprese e al 7,5 % per le medie imprese. L' aiuto riguarda soltanto il finanziamento delle piccole e medie imprese.

(24) L'aiuto può pertanto essere considerato conforme all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001.

(25) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione può quindi considerare compatibile con il trattato l'aiuto di cui si tratta.

5. **CONCLUSIONE**

La Commissione

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato *previsto dall'Italia, Provincia autonoma di Trento, nel settore dei trasporti* è compatibile con il mercato comune.

A detto aiuto può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente